



Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore

A.C. 544

Dossier n° 274 - Schede di lettura
24 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	544
Titolo:	Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Gelmini
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Date:	
presentazione:	19 aprile 2018
assegnazione:	26 giugno 2018
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge – che nel titolo fa riferimento alla riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – intende, di fatto, **riorganizzare** il segmento dell'IFTS costituito dal sistema degli **Istituti tecnici superiori (ITS)** – ora ridenominati **fondazioni smart academy** –, al fine di raccordarne meglio i percorsi con il mondo produttivo e potenziarne la presenza sul territorio nell'ambito dei settori tecnologici innovativi.

Al riguardo, la relazione illustrativa fa riferimento ad uno studio del Censis – Confcooperative secondo cui si stima che il mercato del lavoro ricerca 60.000 tecnici di Industria 4.0 (v. *infra*).

Il quadro normativo vigente

Il **sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** – istituito con l'[art. 69 della L. 144/1999](#) – è stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall'[art. 1, co. 631, della L. 296/2006](#), con il [DPCM 25 gennaio 2008](#), che ha previsto tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e **Istituti tecnici superiori (ITS)**. IFTS

Più nello specifico, il [DPCM 25 gennaio 2008](#) ha previsto che gli **ITS** – istituiti dall'[art. 13 del D.L. 7/2007 \(L. 40/2007\)](#) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza. ITS

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della **Fondazione di partecipazione** (v. *infra*, par. Contenuto), alla quale – in base all'allegato A del DPCM – possono partecipare: un **istituto tecnico o professionale**, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della Fondazione; una **struttura formativa** accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'**impresa** del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un **dipartimento universitario** o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un **ente locale**. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS.

Ai percorsi si accede, previa selezione, con il **diploma di istruzione secondaria di secondo grado**, ovvero, a seguito, dell'[art. 1, co. 46, della L. 107/2015](#), con un **diploma professionale** conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione

professionale, **integrato** da un **certificato di specializzazione tecnica superiore** conseguito all'esito di un percorso IFTS, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con [Decreto interministeriale \(MIUR-Lavoro\) 27 aprile 2016, n. 272](#).

In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di **diplomi di tecnico superiore** con riferimento alle seguenti **aree tecnologiche**: efficienza energetica; mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il *Made in Italy*; tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Percorsi degli ITS

Gli **indirizzi** in cui le aree tecnologiche si articolano sono **deliberati dalle regioni**, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale.

I percorsi rispondono a **standard minimi** riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri:

- hanno **durata di quattro semestri**, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel **limite massimo di sei semestri**;
- ciascun semestre comprende ore di **attività teorica, pratica e di laboratorio**;
- i **docenti** provengono per non meno del **50% dal mondo del lavoro** con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
- la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un **comitato di progetto**.

A seguito dell'art. 1, co. 47, lett. f), della [L. 107/2015](#) è stato previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché dotati di un patrimonio non inferiore a € 100.000, possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in **filiere diverse**, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Successivamente, l'art. 1, co. 467, della [L. 145/2018](#) (L. di bilancio 2019) ha disposto che gli ITS possono comprendere nei piani triennali di attività anche **ulteriori percorsi e attività**, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

Da ultimo, l'art. 1, co. 410 e 411, della [L. 160/2019](#) (L. di bilancio 2020) – novellando l'[art. 1, co. 468, della L. 145/2018](#) – ha previsto che, a partire dal 2020, si procede, con **frequenza biennale**, all'**attualizzazione degli standard organizzativi** delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei **criteri di valutazione** dei piani di attività realizzati. A tal fine, deve essere adottato un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora, a seguito di quanto disposto dal [D.L. 1/2020](#), del Ministro dell'istruzione: v. *infra*), di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonché con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa **intesa** in sede di **Conferenza unificata**. L'attualizzazione è finalizzata all'istituzione di nuovi ITS o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti.

Con riguardo al **sistema di finanziamento**, si ricorda, anzitutto, che l'[art. 1, co. 875, della L. 296/2006](#) ha istituito il **Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore** (cap. 1464 dello stato di previsione del soppresso MIUR).

Sistema di finanziamento

In particolare, al Fondo confluiscono somme a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'[art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006](#) (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore) – che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7, co. 37-ter, del [D.L. 95/2012 \(L. 135/2012\)](#), ammontano a € **14 mln** annui e sono specificatamente destinate ai **percorsi svolti dagli ITS** –, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

A sua volta, il già citato [DPCM 25 gennaio 2008](#) (art. 12) ha disposto che, ai fini dell'ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l'obbligo del **cofinanziamento da parte delle regioni** e delle province autonome di Trento e di Bolzano **per almeno il 30%** dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle **misure nazionali di sistema**, compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una **quota non superiore al 5%** delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Successivamente, l'art. 1, co. 67, della [L. 205/2017](#) (L. di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 e € **35 mln annui dal 2020**, per consentire al **sistema degli ITS** di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo **Industria 4.0** (v. *infra*).

Da ultimo, l'art. 1, co. 412, della [L. 160/2019](#) (L. di bilancio 2020) ha stabilito che, per il

2020, una quota del **Fondo** per l'istruzione e formazione tecnica superiore, pari a **€ 15 mln**, è destinata a **investimenti in conto capitale** non inferiori a € 400.000 per la **infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0**, al fine di favorire, mediante il sistema degli ITS, la diffusione della cultura tecnica e scientifica, necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano. Le risorse sono ripartite con **decreto** del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ora Ministero dell'istruzione –, previa **intesa** in sede di **Conferenza unificata**.

Quanto alle **modalità di assegnazione** delle risorse del Fondo agli ITS, da ultimo l'art. 1, co. 465-467, della [L. 145/2018](#) (L. di bilancio 2019) ha disposto che tutte le risorse del Fondo citato sono ripartite e assegnate dal MIUR – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle **regioni** che le riversano agli ITS che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con l'[Accordo](#) del 5 agosto 2014, come modificato con l'[Accordo](#) del 17 dicembre 2015. In base all'[Accordo](#) del 5 agosto 2014 il sistema di **monitoraggio e valutazione** si realizza tenendo conto degli **indicatori** di realizzazione e di risultato di cui alle linee guida emanate con [D.I. 7 febbraio 2013](#) e secondo i criteri e le modalità di applicazione degli stessi indicatori descritti nell'allegato tecnico facente parte integrante dell'Accordo. Successivamente, l'art. 1, co. 45, della [L. 107/2015](#) ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono **assegnate**, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di **premierità**, da destinare all'**attivazione di nuovi percorsi degli ITS** da parte delle Fondazioni esistenti. L'Accordo di agosto 2014 è stato dunque modificato con l'[Accordo](#) in Conferenza unificata del **17 dicembre 2015**. In particolare, in base all'art. 2 dell'accordo del 2015, il finanziamento è ripartito secondo i seguenti criteri:

Modalità di assegnazione delle risorse

- **70% a livello regionale** sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all'esame, riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse (al netto del numero dei diplomati all'interno dei percorsi valutati con un risultato inferiore a 50). Successivamente, le regioni individuano e comunicano al MIUR l'entità delle risorse da assegnare ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi, anche tenendo conto: del **risultato dell'attività di valutazione** e degli **indicatori**; dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati;
- **30%**, a titolo di **premierità**, sulla base di quanto previsto dalla [L. 107/2015](#).

È stato ribadito, inoltre, che resta fermo l'obbligo di **cofinanziamento** da parte delle **regioni per almeno il 30%** delle risorse statali.

Per il **2019** i criteri di riparto sono stati definiti con [D.M. 406 dell'8 maggio 2019](#). La ripartizione delle risorse, pari a **€ 32.021.219,00**, è stata operata con [D.D.1045 dell'8 luglio 2019](#).

[Qui](#) i dati di sintesi del **monitoraggio nazionale 2019** sugli ITS effettuato dall'INDIRE, che analizza i 139 percorsi conclusi nel 2017, erogati da 73 Fondazioni ITS su 103 costituite, e si riferisce a 3.367 iscritti e 2.601 diplomati.

Come ricapitolato nel [comunicato stampa del MIUR](#), in base allo stesso monitoraggio, **"l'80% dei diplomati ha trovato lavoro entro un anno dal diploma**, nel 90% dei casi (1.860) in un'area coerente con il percorso di studi concluso. Del 20% dei non occupati o in altra condizione, il 10,3% non ha trovato lavoro, il 4,8% si è iscritto a un percorso universitario, il 2,1% è in tirocinio extracurricolare e il 2,8% è risultato irreperibile. Quanto alle tipologie di contratto, il 49,3% degli occupati è stato assunto con contratto a tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato: questa è stata la tipologia contrattuale più utilizzata in tutte le aree tecnologiche. Uniche due eccezioni Mobilità sostenibile, per la quale prevale il contratto a tempo indeterminato o lavoro autonomo in regime ordinario e Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, area nella quale prevale l'apprendistato.

La distribuzione del tasso percentuale di occupati per area tecnologica mostra che le aree tecnologiche con le migliori performance occupazionali sono Mobilità sostenibile (83,4%) e Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (82,5%). Tra gli ambiti del Made in Italy, Sistema meccanica (91,9%) e Sistema moda (86,3%) ottengono i migliori risultati. Esiti occupazionali meno significativi si registrano per Efficienza energetica (72,2%), Nuove tecnologie della vita (72,7%) e, per gli ambiti del Made in Italy, Sistema casa (57%).

Il 45% dei percorsi formativi (62 sui 139 monitorati) ha avuto accesso alla premierità. Le aree tecnologiche con il rapporto più alto tra percorsi premiati e percorsi monitorati per le Nuove tecnologie per il Made in Italy sono Sistema meccanica (86,3%) e Sistema Moda (62,5%). Per il restante delle aree tecnologiche: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (69,2%) e Mobilità sostenibile (61,1%). Le Regioni con il maggior numero di percorsi premiati sono la Lombardia (con 12 percorsi), il Veneto (con 12 percorsi) e l'Emilia-Romagna (con 8 percorsi).

Gli studenti sono giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni (il 44,9%) e 18 e 19 anni (il 32,3%),

in prevalenza maschi (il 72,6%), provenienti dagli Istituti tecnici (il 62,3%). Rilevante la percentuale di iscritti con diploma liceale (21,3%).

Un dato interessante è relativo ai fuori sede: il 13,3% degli iscritti risiede in una regione diversa rispetto a quella della sede del percorso. È molto elevata la percentuale per l'area tecnologica della Mobilità sostenibile (33%).

La partecipazione delle imprese: Gli esiti del Monitoraggio nazionale 2019 sottolineano l'efficacia e la stabilità del canale formativo terziario professionalizzante degli ITS, che si confermano una delle novità più significative nel panorama della formazione terziaria professionalizzante. Una novità che ha convinto le imprese.

I dati dimostrano che gli ITS rispondono a un bisogno reale delle imprese e colgono le diverse tendenze del mercato del lavoro. Infatti, il partenariato delle Fondazioni ITS coinvolte nel monitoraggio è costituito per il 37,4% da imprese. Nelle attività di stage le imprese coinvolte sono state 2.467 (ricorrenze).

Nel 30% dei percorsi realizzati, le tecnologie abilitanti 4.0 sono utilizzate nelle attività didattiche come strumenti per realizzare prodotti".

Si ricorda, infine, che, il sistema IFTS costituisce, come indicato anche sul sito del Ministero dell'università e della ricerca, un [sistema di "formazione terziaria non universitaria"](#).

Formazione terziaria non universitaria
Formazione terziaria professionalizzante

Si tratta, in particolare, di [formazione terziaria professionalizzante](#).

Oltre che dagli ITS, la formazione terziaria professionalizzante è offerta dalle nuove c.d. **lauree sperimentali con orientamento professionale**, la cui introduzione è stata prevista dal [DM 12 dicembre 2016, n. 987](#), e confermata, da ultimo, dal [DM 7 gennaio 2019, n. 6](#), che ha sostituito il DM 987/2016.

In base all'art. 5, co. 5, lett. f), del [DPCM 21 ottobre 2019, n. 140](#), recante Regolamento di organizzazione del (allora) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), l'ambito degli ordinamenti dei **percorsi degli ITS e degli indirizzi per i percorsi di IFTS** rientra nelle competenze della **Direzione generale per gli ordinamenti scolastici** e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Anche dopo il [D.L. 1/2020](#) – attualmente all'esame delle Camere (A.S. 1664) –, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo il MIUR, le competenze in materia di **istruzione superiore non universitaria** e di **formazione tecnica superiore** afferiscono al **Ministero dell'istruzione** (v. art. 2, co. 1, che ha sostituito l'[art. 50 del d.lgs. 300/1999](#)).

Contenuto

Principi (art. 1)

L'**articolo 1** enuncia alcuni **principi**, ribadendo, in particolare, che le fondazioni ITS – ora denominate **fondazioni smart academy** – rientrano tra i soggetti preposti alla **formazione terziaria professionalizzante**.

Principi

Nello specifico, stabilisce che le fondazioni *smart academy* rispondono alle esigenze culturali e professionali espresse dallo sviluppo dei nuovi modelli produttivi e di servizi, connessi con la **trasformazione digitale delle imprese** in tutti gli ambiti del tessuto economico e, a tali fini, erogano i propri servizi formativi nei **settori manifatturiero e dei servizi**, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive.

Natura e disciplina delle fondazioni smart academy (art. 2, co. 1-3 e 5-6, e art. 4, co. 1)

L'**articolo 2, comma 1**, prevede che, al fine di semplificare la gestione delle fondazioni *smart academy* e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, alle stesse **si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile**, in applicazione dell'art. 1, co. 4, lett. b), del [d.lgs. 175/2016](#).

Natura delle fondazioni smart academy

Si ricorda che l'[art. 1 del d.lgs. 175/2016](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ha disposto – per quanto qui interessa – che alle fondazioni, pur partecipate da amministrazioni pubbliche, si applicano comunque le disposizioni del [codice civile](#), non rientrando tale fattispecie nell'ambito di applicazione del medesimo d.lgs.

Si ricorda, altresì, che la **fondazione** è un'istituzione di carattere privato, riconosciuta come persona giuridica, caratterizzata dall'esistenza di un **fondo patrimoniale** destinato dalla volontà del fondatore a raggiungere nel tempo uno scopo determinato di pubblica utilità (culturale, educativo, religioso, sociale o scientifico), senza perseguire fini di lucro.

Nel [codice civile](#) le fondazioni sono disciplinate, unitamente alle associazioni, dagli artt. 14 e ss.,

ai sensi dei quali la fondazione si costituisce:

- con il negozio di fondazione, che deve essere un atto pubblico (o un testamento);
- con l'atto di dotazione, attraverso il quale il fondatore assegna alla fondazione un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo;
- con lo statuto.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione della fondazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle relative alla sua trasformazione.

La fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con il riconoscimento; in mancanza, non dispone di alcuna autonomia patrimoniale (nemmeno imperfetta, a differenza dell'associazione non riconosciuta). Il riconoscimento è un provvedimento amministrativo adottato in esito al procedimento disciplinato dal [DPR 361/2000](#).

La natura non lucrativa della fondazione non preclude che questa svolga attività imprenditoriale, purché in modo secondario e comunque strumentale allo scopo istituzionale per il quale è stata costituita. Non possono essere distribuiti avanzi di gestione, che devono essere reinvestiti all'interno della fondazione.

Gli amministratori, a cui sono attribuiti i poteri di gestione e rappresentanza, sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato; nella fondazione, peraltro, a differenza dell'associazione, non è presente un organo come l'assemblea degli associati, in grado di controllare l'operato degli amministratori ed eventualmente sostituirli o deliberare un'azione di responsabilità nei loro confronti. La vigilanza è dunque attribuita alla stessa autorità pubblica che ha operato il riconoscimento della fondazione.

La **fondazione di partecipazione** – istituto nato in dottrina, a seguito dell'esigenza di ovviare ad alcuni limiti propri delle fondazioni di stampo tradizionale – consente la **formazione progressiva del patrimonio**, grazie all'apporto di **realtà pubbliche e private**, anche in momenti successivi rispetto a quello costitutivo. Inoltre, nella fondazione di partecipazione, il **fondatore** partecipa attivamente alla gestione della nuova realtà, alla elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi. Altro fenomeno caratterizzante è quello dei **fondatori successivi**, ovvero dei partecipanti che si aggiungono con i propri contributi ai fondatori iniziali. Un'ulteriore caratteristica consiste nel fatto che le fondazioni di partecipazione, salvo rare eccezioni, sono **fondazioni operative**, laddove l'erogazione di premi e borse di studio – tipica attività delle fondazioni tradizionali – diviene attività strumentale e secondaria.

Per approfondimenti, si veda [qui](#).

L'**articolo 2, comma 2**, stabilisce che le **fondazioni smart academy finalizzate alla ricerca applicata** (a titolo di esempio, v. [qui](#)) rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come **organismi di ricerca e diffusione della conoscenza**.

Fondazioni smart academy per la ricerca applicata

Con riguardo alla qualifica di **organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**, si ricorda preliminarmente che gli **artt. 60-63 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012)**, nel ridefinire gli interventi di competenza del MIUR diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, hanno stabilito che sono soggetti ammissibili agli interventi, tra gli altri, le **imprese**, le università, gli enti e gli **organismi di ricerca**, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca, anche congiuntamente, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Le disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal [D.L. 83/2012](#), a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e su altri fondi gestiti dal MIUR, sono state emanate con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593](#), il cui art. 1, co. 1, lett. g), ha definito "**organismo di ricerca e diffusione della conoscenza**" un'entità, indipendentemente dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Lo stesso art. 2, co. 2, dispone, infine, che le stesse fondazioni *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata **favoriscono contratti** di "apprendistato di ricerca" – *rectius*: **apprendistato di alta formazione e di ricerca** –, ai sensi del d.lgs. 81/2015.

Contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca

Al contempo, tuttavia, l'**articolo 4, comma 1**, stabilisce che, al fine di offrire alle imprese di **industria 4.0** le opportunità di costruire nuovi profili professionali, (tutte) le fondazioni *smart academy* (e, dunque, non solo quelle finalizzate alla ricerca applicata) **valorizzano i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca** secondo le indicazioni, attuate a livello territoriale, definite dal **piano triennale** di cui all'art. 3.

Si valuti, dunque, l'opportunità di un chiarimento.

A sua volta, l'**articolo 2, comma 5**, stabilisce che alle **imprese che beneficiano degli**

incentivi e delle agevolazioni previste dal **Piano Industria 4.0** è consentito di **avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni *smart academy*, partecipare alla loro governance e sostenerne le attività** attraverso **contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca** a favore di tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.

In base all'[art. 45 del d.lgs. 81/2015](#) – che, da ultimo, ha modificato la disciplina dell'apprendistato –, l'**apprendistato di alta formazione e ricerca** è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i **diplomi relativi ai percorsi degli ITS**, a svolgere attività di ricerca, o ad assolvere al periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Nello specifico, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

[Qui](#) la Guida operativa per l'attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca in Italia, redatto da Anpal Servizi.

Cenni al processo Industria 4.0

Si ricorda che l'espressione "**Industria 4.0**" – per la quale non si riviene una definizione normativa – indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella **progettazione**, nella **produzione** e nella **distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri**, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa. In particolare, si identifica un'organizzazione dei processi produttivi basata sulla **digitalizzazione di tutte le fasi** degli stessi: un modello di "*smart factory*" (fabbrica intelligente) del futuro, nel quale l'utilizzo delle tecnologie digitali permette di monitorare i processi fisici e assumere decisioni decentralizzate, basate su meccanismi di autoorganizzazione, orientati alla gestione efficiente delle risorse, alla flessibilità, alla produttività e alla competitività del prodotto, che generano fruttuose sinergie tra **produzione e servizi**.

Nella XVII legislatura, il 21 settembre 2016, pochi mesi dopo la [conclusione, in sede parlamentare, dell'indagine conoscitiva "Industria 4.0"](#): quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali", il Governo pro-tempore aveva presentato il [Piano Nazionale Industria 4.0](#), un programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave procompetitiva del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato per la maggior parte da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero e da una bassa crescita della produttività. Si era partiti in sostanza dalla considerazione, più volte rimarcata dalla Commissione europea nella relazione sugli squilibri macroeconomici dell'Italia (cd. [Country Report](#)), per cui, per avere un impatto sul fiacco andamento della produttività, fosse necessaria un'ampia promozione degli interventi e delle competenze nel processo di trasformazione digitale e tecnologica del Paese. **Gli investimenti nelle tecnologie dovevano essere accompagnati dallo sviluppo delle competenze** in materia, posto che la frammentazione del sistema produttivo in piccole imprese determina un rallentamento del processo di digitalizzazione, in quanto gli investimenti isolati delle piccole imprese non possono beneficiare delle economie di scala o di un approccio coordinato.

Il Piano, il cui orizzonte temporale di sviluppo era il periodo 2017-2020, ha così delineato alcune direttrici strategiche di intervento, le quali sono state poi dettagliate nella Nota di aggiornamento al DEF 2016 e avviate in misura prevalente con la manovra di bilancio per il 2017 ([D.L. 193/2016](#) e [L. 232/2016](#)).

Nell'attuale legislatura, taluni interventi normativi hanno **implementato, prorogato e poi riformato** talune delle misure di sostegno già introdotte. In proposito, si consideri che taluni degli interventi hanno avuto la forma di contributi alle imprese per investimenti tecnologici e per lo sviluppo delle competenze digitali, altri la forma di interventi "indiretti" di sostegno all'accesso al credito per gli investimenti in tecnologie 4.0, altri invece carattere fiscale, assumendo prevalentemente la forma di sgravi di imposta.

Per un approfondimento sulle misure ascrivibili al "Piano industria 4.0" si rinvia al relativo [tema dell'attività parlamentare](#).

In base all'**articolo 2, comma 3**, le fondazioni *smart academy* sono altresì autorizzate a svolgere le attività di **intermediazione di manodopera** ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) e b), del [d.lgs. 276/2003](#), a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei propri siti *internet* istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

Le disposizioni di cui al [d.lgs. 276/2003](#), nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella [L. 30/2003](#), si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei

Intermediazione
di manodopera

lavoratori. Tali disposizioni non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

In particolare, l'art. 6, co. 1, lett. a) e b), autorizza a svolgere attività di intermediazione gli **istituti di scuola secondaria di secondo grado**, statali e paritari, nonché le **università**, pubbliche e private, e i **consorzi universitari**, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti (limitatamente a quelli dell'ultimo anno, nel caso degli istituti di scuola secondaria di secondo grado), dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

Infine, l'articolo 2, comma 6, prevede che alle fondazioni *smart academy* si applicano le disposizioni del [d.lgs. 184/1997](#), con riferimento al **riscatto degli anni di studio** per la pensione, nonché alle **agevolazioni fiscali** ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Con riferimento alle **agevolazioni fiscali**, si ricorda che già l'Agenzia delle entrate, con [Circolare n. 17 del 2015](#), ha ritenuto che le **spese sostenute per la frequenza** degli ITS possono essere ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste dall'art. 15, co. 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR ([DPR 917/1986](#)), beneficiando della relativa **detrazione del 19%**. Inoltre, l'art. 1, co. 294, della [L. 232/2016](#) (L. di bilancio 2017) ha esteso alle **erogazioni liberali** a favore degli ITS la detrazione del **19%**, già prevista per le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dall'art. 15, co. 1, lett. *i-octies*), del TUIR, e ha disposto l'inserimento degli ITS tra i soggetti destinatari di **erogazioni liberali deducibili**, nel limite del **2% del reddito d'impresa** dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, di cui all'art. 100, co. 2, lett. *o-bis*), del medesimo TUIR.

Con riferimento alla possibilità di **riscatto degli anni di studio**, invece, si ricorda che, in base a quanto riportato sul [sito dell'INPS](#) (v. in particolare, paragrafo *Come funziona*), attualmente essa riguarda:

- **diplomi universitari**, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- **diplomi di laurea** i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- **diplomi di specializzazione** conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- **dottorati di ricerca**;
- i titoli accademici introdotti dal DM 509/1999 (o dal DM 270/2004), ovvero **Laurea (L)**, al termine di un corso di durata triennale, e **Laurea Specialistica (LS)** (o **Laurea Magistrale – LM**), al termine di un corso di durata biennale successivo alla laurea;
- **diplomi** rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (**AFAM**), limitatamente a quelli conseguiti all'esito dei nuovi corsi attivati a decorrere dall'a.a. 2005/2006 (diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario).

Accesso ai percorsi e offerta formativa delle smart academy (art. 2, co. 4, art. 4, co. 2, e art. 5)

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che alle fondazioni *smart academy* possono accedere, previa **selezione pubblica**, coloro che sono in possesso di un "**diploma quinquennale**" o di un "**certificato di istruzione e formazione tecnica superiore**".

Il riferimento sembrerebbe essere al "diploma di istruzione secondaria di secondo grado" e al "certificato di specializzazione tecnica superiore, conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)" (ex [art. 9, DPCM 25 gennaio 2008](#)), e dunque ai medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli ITS.

Si valuti l'opportunità di un chiarimento, adeguando, conseguentemente, il testo.

L'**articolo 5, comma 2**, dispone che la **durata dei percorsi** delle fondazioni *smart academy* può essere, alternativamente, di **4 o di 6 semestri** (e, dunque, non è possibile, come, attualmente, per gli ITS, fissare una durata intermedia, fino a 6 semestri), in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine della formazione per l'accesso alle professioni regolamentate, di cui alla [direttiva 2005/36/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

[Qui](#) l'elenco delle professioni regolamentate, con l'indicazione dell'Autorità competente.

A titolo esemplificativo, si vedano le ordinanze ministeriali che indicano per l'anno 2019 le sessioni degli esami per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di [perito industriale e perito industriale laureato](#), [agrotecnico e agrotecnico laureato](#), [perito agrario e perito agrario laureato](#) e

Riscatto degli anni di studio e agevolazioni fiscali

Accesso ai percorsi

Durata dei percorsi

[geometra e geometra laureato](#), che tra i requisiti includono, tra l'altro, il possesso di un diploma ITS.

L'**articolo 2, comma 4**, prevede che, a conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la fondazione *smart academy* rilascia un **diploma superiore** da correlare ai livelli formativi del **Quadro europeo delle qualifiche** e della **Classificazione internazionale standard dell'istruzione** e la **certificazione delle competenze** acquisite.

Diploma superiore

A sua volta, l'**articolo 5, comma 3**, prevede che, al termine dei percorsi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alla fondazione *smart academy* il **riconoscimento** dei livelli formativi del **Quadro europeo delle qualifiche** e della **Classificazione internazionale standard dell'istruzione** da far valere per l'**iscrizione al terzo anno accademico** dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.

Sembrirebbe opportuno un chiarimento sulle finalità della disposizione di cui all'art. 5, co. 3, dal momento che l'art. 2, co. 4, già dispone che, a conclusione dei percorsi, è rilasciato (comunque) un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione.

Con la [Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente](#) (EQF: *European Qualifications Framework*), adottata il 23 aprile 2008, gli Stati membri sono stati invitati a riportare i sistemi nazionali delle qualifiche al **Quadro europeo** entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Quest'ultimo è strutturato secondo **otto livelli di riferimento**, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Per quanto concerne l'Italia, con [D.l. 8 gennaio 2018](#) è stato istituito il **Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ)** rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al [D.l. 13 febbraio 2013](#)

In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ si sviluppa su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze; abilità; autonomia e responsabilità, e in otto livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti.

La **Classificazione internazionale standard dell'istruzione** (International Standard Classification of Education - ISCED) è uno strumento adatto alla realizzazione di statistiche sull'istruzione a livello internazionale. Copre due variabili di classificazione incrociate: livelli e settori di istruzione con la dimensione complementare dell'orientamento all'istruzione, al mondo professionale e al settore pre-professionale e il passaggio all'istruzione/mercato del lavoro. L'ultima versione, ISCED 2011, distingue **otto livelli di istruzione** (v. più ampiamente, [qui](#)).

L'**articolo 4, comma 2**, stabilisce che le fondazioni propongono nella propria offerta formativa anche **percorsi brevi di formazione continua** per i **lavoratori delle imprese** che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i **giovani inattivi**.

Percorsi brevi di formazione continua

Disciplina attuativa (art. 2, co. 7, e art. 6, co. 3)

In base all'**articolo 2, comma 7**, la **disciplina attuativa del (solo) art. 2** è demandata a un **regolamento** da emanare, entro **90 giorni** dalla data di entrata in **vigore** della legge, con **decreto del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-regioni**.

Disciplina attuativa

Si valuti l'opportunità di estendere l'ambito del regolamento di attuazione anche alle disposizioni recate, in particolare, dall'art. 4.

A sua volta, l'**articolo 6, comma 3**, dispone che, **entro 120 giorni** dall'adozione del suddetto regolamento, le fondazioni ITS esistenti alla data di entrata in vigore della legge provvedono ad apportare le **necessarie modifiche allo statuto**, al fine della loro trasformazione in *smart academy*.

Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi delle smart academy (art. 3 e art. 6, co. 1 e 2)

Coordinamento nazionale di

L'**articolo 3** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il **Coordinamento**

nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni smart academy, la cui finalità è garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico.

governo,
promozione e
controllo dei
percorsi

Il Comitato è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, nonché da rappresentanti delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale.

Al Coordinamento nazionale è affidato il compito di approvare, con **piano triennale**, le **linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il potenziamento della presenza territoriale delle fondazioni smart academy** nei settori tecnologici innovativi.

Il Coordinamento nazionale tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso la stipula di **accordi bilaterali**, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali.

A tali fini, il Coordinamento nazionale provvede al **monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi rilevati dalle imprese di industria 4.0 e i percorsi elaborati congiuntamente dalle fondazioni smart academy e dalle rappresentanze datoriali**.

Inoltre, il Coordinamento nazionale identifica i **principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di Industria 4.0**, al fine di garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

L'**articolo 6, commi 1 e 2**, dispone che il **Coordinamento nazionale**, al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di Industria 4.0, prevede l'attivazione di **percorsi di orientamento** tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali. In particolare, i percorsi sono finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso **esperienze laboratoriali** presso le fondazioni *smart academy* o **stage** nelle imprese di Industria 4.0.

Inoltre, il **Coordinamento nazionale** predispone **azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne** di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico, con particolare riferimento a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Al riguardo, si ricorda che nel 2016 il MIUR ha avviato, in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, l'iniziativa "Il mese delle Stem", nata con l'obiettivo di promuovere le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, nel 2018, in occasione dell'8 marzo, è stato emanato il [bando](#) del concorso **STEM: femminile plurale**, che intendeva favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM, al fine di incoraggiare in modo pari studentesse e studenti a sviluppare una lettura critica dei pregiudizi e degli stereotipi di genere riguardanti le materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, nonché di incoraggiare le studentesse allo studio di tali materie. [Qui](#) i vincitori del concorso.

[Qui](#) il sito dedicato.

Relazioni allegare

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Corte costituzionale ha ricondotto l'ambito relativo agli Istituti tecnici superiori alla materia "**istruzione**", di competenza concorrente ai sensi dell'[art. 117, terzo comma, Cost.](#) ([sentenza n. 284/2016](#)).

Per alcuni profili, le disposizioni attengono, altresì, alla materia "**norme generali sull'istruzione**", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost., affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte Costituzionale, nella [sentenza n. 279/2005](#), pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose disposizioni del citato d.lgs. 59/2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del **quadro delle competenze** delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.

In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "le **norme generali** in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "**principi fondamentali**", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro

operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose".

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'**art. 9, primo comma**, della Costituzione, stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Si veda il paragrafo "Contenuto".

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sull'argomento.

Formulazione del testo

Si segnala che – a seguito del [D.L. 1/2020](#) – è necessario sostituire, ovunque ricorra, il riferimento al Ministro o al Ministero "dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con quello al Ministro o al Ministero "dell'istruzione".